II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

(93/C 199/12)

COM(93) 213 def.

(Presentata dalla Commissione il 18 maggio 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che il pagamento degli aiuti derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 è soprattutto concentrato nei primi mesi dell'esercizio; considerando che la Commissione deve disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per effettuare questo pagamento;

considerando che devono essere completate le modalità secondo le quali gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, è modificato come segue:

All'articolo 10, dopo il primo comma del paragrafo 3, è inserito il seguente comma:

«Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese a titolo della sezione garanzia del FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia), gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi l'iscrizione di un dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse IVA e della risorsa complementare, escluse le risorse proprie previste per la riserva monetaria del FEAOG per la riserva per le garanzie ai prestiti e per la riserva per gli aiuti d'urgenza.

Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.